

22|05
2020

Decreto Rilancio

Tax & Legal Alert COVID-19

INDICE

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO	2
2. IRAP: TAGLIO DEL SALDO 2019 E DEL PRIMO ACCONTO 2020	4
3. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA	5
4. DIFFERIMENTO AL 16/9/2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI	6
5. COMPENSAZIONE CREDITI E RIMBORSI FISCALI	9
6. RIFINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ PER I MESI APRILE E MAGGIO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19	9

1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

(D.L. 34/2020, art. 25)

Tra i provvedimenti del D.L. "Rilancio", l'art. 25 introduce l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore di imprese (anche agricole) e professionisti colpiti dall'emergenza COVID-19 che verrà erogato previa presentazione di istanza telematica all'Agenzia delle Entrate.

Si tratta di una somma una tantum che viene riconosciuta al ricorrere di determinate condizioni (sia soggettive che oggettive) e che non si rende applicabile nei confronti:

- di quei professionisti iscritti alla gestione separata INPS che hanno già diritto alla percezione delle indennità di cui all'art. 27 del D.L. 18/2020 (cioè le cosiddette indennità per autonomi previste dal Decreto "Cura Italia");
- dei lavoratori dello spettacolo, in quanto già destinatari delle indennità previste dal Decreto "Cura Italia" (art. 38 del D.L. 18/2020);
- dei professionisti iscritti ad un Ordine.

Per poter accedere all'erogazione del contributo, devono essere rispettate congiuntamente due condizioni:

1. il contribuente non deve aver conseguito ricavi/compensi per il 2019 superiori a € 5 milioni;
2. l'ammontare di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai 2/3 del volume di fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019 (questo vincolo non è richiesto per chi ha iniziato l'attività a decorrere dallo scorso 1/1/2019).

Quanto ai criteri di calcolo del fatturato, la norma precisa che si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni, o di prestazioni di servizi: rileva cioè quanto recentemente affermato dall'Agenzia delle Entrate (Circolare 9/2020, § 2.2.5) in materia di rinvio dei versamenti, disciplinati da un meccanismo del tutto analogo. Il calcolo del fatturato e

dei corrispettivi deve essere determinato prendendo a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020, a cui vanno a sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero per le fatture immediate e i corrispettivi, mentre coincide con la data dei DDT, o dei documenti equipollenti richiamati in fattura per la fattura differita.

In presenza della citata riduzione del fatturato, il contributo è determinato applicando una percentuale sulla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020. Il

range delle percentuali applicabili secondo la norma è così individuabile:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti "solari");
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 400.000 e fino a € 1 milione nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti "solari");
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a € 1 milione e fino a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (2019 per i soggetti "solari").

In ogni caso, l'ammontare del contributo è riconosciuto per un importo non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche, € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

ESEMPI PER CONTRIBUENTI SOCIETA'					
Fatturato anno 2019 (per i soggetti "solari")	Fatturato Aprile 2019	Fatturato Aprile 2020	Variazione fatturato (verificata condizione riduzione fatturato)	% contributo	Contributo spettante
€ 150.000	€ 15.000	€ 6.000	€ 9.000	20%	€ 2.000
€ 600.000	€ 70.000	€ 10.000	€ 60.000	15%	€ 9.000
€ 2.000.000	€ 180.000	€ 100.000	€ 80.000	10%	€ 8.000

Al fine di ottenere il beneficio, i soggetti interessati dovranno presentare in via telematica (anche tramite intermediari abilitati) un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, unitamente alla regolarità antimafia. Ad oggi non sono ancora note le procedure per presentare l'istanza, che verranno dettagliate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: solo a quel punto, il contributo verrà erogato tramite accredito diretto sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

Solo in seguito all'erogazione del contributo, l'Amministrazione Finanziaria procederà con i controlli del caso e, ove si verifichi che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, la stessa procede a recuperare

l'importo indebito, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. 471/1997 oltre agli interessi. La norma richiamata dispone l'applicazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del beneficio indebito, per la quale in nessun caso si applica la definizione agevolata.

2. IRAP: TAGLIO DEL SALDO 2019 E DEL PRIMO ACCONTO 2020

(D.L. 34/2020, art. 24)

Viene prevista per i contribuenti (imprese e lavoratori autonomi) con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti "solari"), l'esclusione dall'obbligo di versamento:

- del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019, per i soggetti "solari");
- della prima rata dell'acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i soggetti "solari").

La misura compete indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi del 2020.

Rimane fermo il versamento degli acconti IRAP dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 (2019, per i "solari").

Restano in ogni caso tenuti al versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 secondo le consuete modalità, in quanto espressamente esclusi dal beneficio:

- gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria ("vecchie" holding industriali) come definiti dall'art. 162-bis del TUIR;
- le imprese di assicurazione (di cui all'art. 7 del D.Lgs. 446/1997);
- le Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997).

Si evidenzia che rimanendo fermo il versamento dell'acconto dovuto per il 2019, lo sconto fiscale "effettivo" risulta soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che abbiano incrementato il valore della produzione netta nel 2019 rispetto al 2018 (e, dunque, qualora l'IRAP dovuta per il 2019 sia superiore a quella dovuta per il 2018).

Si riassumono nella tabella che segue le modalità di calcolo del saldo IRAP 2019, del primo acconto IRAP 2020 e del saldo IRAP 2020.

VERSAMENTO IRAP	DESCRIZIONE
Saldo 2019	Il saldo IRAP 2019 <u>escluso dal versamento</u> è pari all'eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.
Primo acconto 2020	Il primo acconto IRAP 2020 <u>escluso dal versamento</u> va determinato in misura pari al: <ul style="list-style-type: none"> – 40% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA; – 50% dell'acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.
Saldo 2020	Dall'imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40%- o 50% per i soggetti ISA - dell'IRAP dovuta per il 2019) pur se non versata.

3. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

(D.L. 34/2020, art. 28)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d'imposta parametrato ai canoni di locazione versati per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 riferito agli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il contributo spetta a condizione che:

- i ricavi/compensi degli esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali siano inferiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i soggetti "solari");
- i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile versato del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;

- 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Per le strutture alberghiere e agrituristiche il contributo spetta indipendentemente dal volume d'affari del periodo d'imposta precedente e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale è commisurato all'importo dei canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta è:

- utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. In alternativa all'utilizzo diretto, i beneficiari del credito possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con quello introdotto dall'art. 65 del Decreto "Cura Italia" riferito unicamente ai canoni di locazione relativi al mese di marzo degli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

L'attuazione delle disposizioni è demandata alla pubblicazione di uno specifico provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. DIFFERIMENTO AL 16/9/2020 DEL TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

(D.L. 34/2020, artt. 126, 127)

Viene unificato e differito al 16/9/2020 il termine per effettuare, in un'unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020. In alternativa, il versamento può avvenire in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

DIFFERIMENTO TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI		
<u>Nuovo termine: 16/9/2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo dal 16/9/2020</u>		
Soggetti	Versamenti scadenti	Vecchio termine
operanti nei <u>settori maggiormente colpiti</u> dall'emergenza (es. turismo, ristorazione, attività sportiva, intrattenimento, attività culturali, servizi di assistenza, trasporti, ecc.).	nei mesi di marzo e aprile 2020 di: - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL nel mese di marzo 2020 di: - IVA	31/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a € 2 milioni <u>nel periodo d'imposta precedente</u> a quello in corso al 17/3/2020 (2019, per i soggetti "solari").	nel mese di marzo 2020 di: - IVA - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL	31/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
che hanno subito una <u>diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 50 milioni) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	nei mesi di aprile e maggio 2020 di: - IVA - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL	30/6/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
che hanno subito una <u>diminuzione del fatturato di almeno il 50%</u> (soggetti con ricavi o compensi		

2019 superiori a € 50 milioni) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.		
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il <u>domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</u>	nel mese di marzo 2020 di: - IVA	31/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il <u>domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	nei mesi di aprile e maggio 2020 di: - IVA	30/6/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il <u>domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</u> (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a € 50 milioni) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.	nei mesi di aprile e maggio 2020 di: - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL	30/6/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il <u>domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</u> (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a € 50 milioni) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019		
che hanno <u>intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione a partire dall'1/4/2019.</u>	nei mesi di aprile e maggio 2020 di: - IVA - ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL	30/6/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
<u>enti non commerciali</u> , compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti,	nei mesi di aprile e maggio 2020 di:	30/6/2020 unica soluzione

<u>che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.</u>	- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali - contributi previdenziali e assistenziali - premi INAIL	o massimo 5 rate mensili di pari importo
<u>con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.</u>	tra il 21/2/2020 e il 31/3/2020 di: - versamenti fiscali	31/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo
<u>con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei Comuni di Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'.</u>	tra il 23/2/2020 e il 30/4/2020 di: - contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL	1/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo

I nuovi termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.

Nella seguente tabella si riepilogano i casi in cui è stata prevista la possibilità di non effettuare la ritenuta e i termini stabiliti per il versamento delle ritenute non operate.

DIFFERIMENTO TERMINE VERSAMENTO RITENUTE

Nuovo termine: 16/9/2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo dal 16/9/2020

Ritenute non operate	Vecchio termine
<p>Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari sui ricavi o compensi percepiti, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. 600/1973, non operate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta 2019 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato; - nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020. <p>I contribuenti che si avvalgono di tale opzione devono rilasciare apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta.</p>	<p>31/7/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo</p>

<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/1973, non operate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dai sostituti d'imposta aventi la sede legale o la sede operativa nei Comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'; - nel periodo compreso tra il 21/2/2020 e il 31/3/2020. 	<p>31/5/2020 unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo</p>
---	---

5. COMPENSAZIONE CREDITI E RIMBORSI FISCALI

(D.L. 34/2020, artt. 145, 147)

Per il solo anno 2020, viene incrementato da € 700.000 a € 1 milione il limite dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

- utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Viene inoltre sospesa, per tutto il 2020, l'applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (art. 28-ter, D.P.R. 602/1973), mettendo a disposizione dell'Agente della Riscossione le somme da rimborsare.

6. RIFINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ PER I MESI APRILE E MAGGIO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA COVID-19

(D.L. 34/2020, art. 84)

Il D.L. "Rilancio" rfinanzia, per i mesi di aprile e maggio 2020, le diverse indennità, già previste dal D.L. "Cura Italia" per il mese di marzo (si veda il nostro *insight* del 27/3/2020), in favore di lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi ed altre tipologie di lavoratori. Nel dettaglio, sono stati rimodulati i soggetti beneficiari e le somme erogabili.

Nel mese di aprile, l'indennità viene concessa ai soggetti riportati nella tabella sottostante:

Indennità prevista per il mese di aprile		
Riferimento normativo	Soggetti beneficiari	Importo concesso
<p>Art. 27 D.L. 18/2020</p>	<p>Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23/2/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR. Soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" al 23/2/2020. Tali soggetti: - devono essere iscritti alla Gestione separata INPS; - non devono essere titolari di pensione;</p>	<p>€ 600</p>

	- non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.	
Art. 28 D.L. 18/2020	<p>Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria INPS), ossia artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni.</p> <p>Soci di società di persone o di capitali obbligati a iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago.</p> <p>Tali soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non devono essere titolari di pensione; - non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. 	€ 600
Art. 29 D.L. 18/2020	<p>Dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/2020.</p> <p>Lavoratori in somministrazione impiegati nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI al 19/5/2020.</p>	€ 600
Art. 30 D.L. 18/2020	Lavoratori del settore agricolo a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.	€ 500
Art. 38 del D.L. 18/2020	<p>Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) dell'INPS, non titolari di pensione, né titolari di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 50.000.</p> <p>Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a € 35.000, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020.</p>	€ 600
Art. 84 D.L. 34/2020	<p>Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600
Art. 84 D.L. 34/2020	<p>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600

Art. 84 D.L. 34/2020	Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che: <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/2/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; - non abbiano un contratto in essere al 23/2/2020; - siano iscritti, al 23/2/2020, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600
Art. 84 D.L. 34/2020	Incaricati alle vendite a domicilio: <ul style="list-style-type: none"> - con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23/2/2020; - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600

Nel mese di maggio, l'indennità è erogata solo ad alcune categorie e con importi variabili, riportati nella tabella sottostante:

Indennità prevista per il mese di maggio	
Soggetti beneficiari	Importo concesso
Lavoratori autonomi, titolari di partita IVA attiva al 19/5/2020 che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Tali soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - devono essere iscritti alla Gestione separata INPS; - non devono essere titolari di pensione; - non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 	€ 1.000
Collaboratori coordinati e continuativi che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19/5/2020. Tali soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - devono essere iscritti alla Gestione separata INPS; - non devono essere titolari di pensione; - non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 	€ 1.000
Lavoratori dipendenti stagionali (anche in somministrazione) del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 17/3/2020.	€ 1.000

<p>Tali soggetti non devono essere titolari al 19/5/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di pensione; - di rapporto di lavoro dipendente; - di NASPI. 	
<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS) dell'INPS, non titolari di pensione, né titolari di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo e con un reddito inferiore a € 50.000;</p> <p>Lavoratori iscritti al FPLS con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a € 35.000, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente al 19/5/2020.</p>	€ 600
<p>Stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600
<p>Lavoratori intermittenti (a chiamata) che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giorni nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 31/1/2020; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600
<p>Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; - nel periodo compreso tra il 1/1/2019 ed il 23/2/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali; - non abbiano un contratto in essere al 23/2/2020; - siano iscritti, al 23/2/2020, alla Gestione separata INPS, per i contratti di cui sopra, con accredito di almeno un contributo mensile; - non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non siano titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600
<p>Incaricati alle vendite a domicilio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con reddito annuo 2019 superiore a € 5.000; - titolari di partita IVA attiva; - iscritti alla Gestione separata INPS alla data del 23/2/2020; - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; - non titolari di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, alla data di presentazione della domanda; - non titolari di pensione alla data di presentazione della domanda. 	€ 600

Rimangono esclusi dall'indennità a carattere personale di maggio gli operai agricoli e gli iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO. Tuttavia, è stato previsto un contributo a fondo perduto per imprese individuali e società.

Le predette indennità:

- non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
- sono erogate dall'INPS previa apposita domanda, nel limite di spesa complessivo di € 3.840,8 milioni per l'anno 2020;
- possono andare ad integrare il reddito di cittadinanza, nel caso in cui quest'ultimo sia d'importo inferiore a quello dell'indennità, fino all'ammontare dell'indennità stessa.

Infine, per coloro che non hanno fatto la richiesta dell'indennità per marzo si specifica che sarà possibile richiedere l'indennità, ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 del D.L. "Cura Italia", per tale mese, entro il 3/6/2020.

[Professionisti iscritti alle Casse private \(D.L. 34/2020, art. 78\)](#)

Anche i professionisti iscritti alla Casse private potranno beneficiare dell'indennità di € 600 per i mesi

di aprile e maggio 2020. A tal fine, il Fondo per il reddito di ultima istanza (ex art. 44 del D.L. 18/2020) è stato incrementato fino a € 1.150 milioni. Per beneficiare di tale indennità, è necessario che tali soggetti non siano titolari di pensione, né di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, alla data di presentazione della domanda. Non è più necessario, invece, essere iscritti in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, dal momento che l'art. 34 D.L. "Liquidità" è stato abrogato. È stata, poi, prevista la possibilità di cumulare tale indennità con la pensione di invalidità.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

